



**Newsletter n. 34/2026 della Giustizia amministrativa
a cura dell'Ufficio del massimario**

Indice

Corte di giustizia dell'Unione europea

1. Corte giust. UE, grande sezione, 16 luglio 2026, C-280/25 – *Lin II*, frode grave agli interessi finanziari UE oltre 50.000 euro: il giudicato sulla prescrizione resta fermo, ma lo *standard* rumeno sulla *lex mitior* va disapplicato;
2. Corte giust. UE, grande sezione, 16 luglio 2026, C-26/25 – *PQ*, cittadinanza dell'Unione: una decisione di rimpatrio fondata su informazioni classificate, adottata nei confronti di un cittadino di un Paese terzo che cresce un figlio cittadino dell'Unione, deve poter essere oggetto di un ricorso effettivo;
3. Corte giust. UE, sez. V, 16 luglio 2026, C-209/23 – *FT, RRC Sports GmbH contro Fédération Internationale de Football Association (FIFA)*, la Corte di giustizia si pronuncia sulla questione della compatibilità con il diritto dell'Unione delle norme della FIFA relative agli agenti dei calciatori.

Corte costituzionale

4. Corte cost., 24 luglio 2026, n. 153, IRAP non dovuta anche per le associazioni professionali, se la professione è esercitata in forma individuale;

5. Corte cost., 24 luglio 2026, n. 152, sulle nuove questioni di legittimità costituzionale in materia di suicidio assistito;
6. Corte cost., 24 luglio 2026, n. 151, decreto di trasferimento all'esito della vendita forzata: non è illegittima la mancata previsione dell'ordine di annotare o cancellare la trascrizione del diritto d'uso estinto con l'espropriazione del bene;
7. Corte cost., 24 luglio 2026, n. 148, sull'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge sarda sul fine vita;
8. Corte cost., 23 luglio 2026, n. 147, rinvio pregiudiziale interpretativo alla Corte di giustizia UE in ordine alla preclusione originaria all'acquisto della cittadinanza italiana;
9. Corte cost., 23 luglio 2026, n. 145, sulla legge delega per il recepimento della direttiva UE in materia di qualità dell'aria;
10. Corte cost., 23 luglio 2026, n. 144, sull'illegittimità del blocco delle autorizzazioni degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nelle aree non idonee della regione Sardegna;
11. Corte cost., 23 luglio 2026, n. 143, sull'obbligo del Ministro della giustizia di trasmissione al Procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma delle richieste di cooperazione della Corte penale internazionale.

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana e Tribunali amministrativi regionali

12. Cons. Stato, sez. II, 3 agosto 2026, n. 6262, circolari amministrative e onere di impugnazione: legittima la quantificazione dell'indennità di rischio giornaliera della Guardia di finanza;
13. Cons. Stato, sez. II, 3 agosto 2026, n. 6212, trasformazione abusiva di *garage* condonato in vano abitabile: silenzio-rigetto sulla sanatoria, necessità del permesso di costruire e insindacabilità della *demo*;

14. Cons. Stato, sez. III, 23 luglio 2026, n. 6025, art. 105 c.p.a: nullità della sentenza che dichiara improcedibile il ricorso senza esaminare l'acquiescenza dell'amministrazione;
15. Cons. Stato, sez. IV, 21 luglio 2026, n. 5940, cabine telefoniche digitali e spazi pubblicitari su suolo pubblico: necessaria la gara per la scelta del gestore;
16. C.g.a., sez. giur., 3 agosto 2026, n. 548, interdittiva antimafia: rapporti tra il giudizio cautelare penale e il procedimento amministrativo prefettizio;
17. T.a.r. per la Calabria, sez. II, 28 luglio 2026, n. 1503, specifiche in materia di applicazione della normativa fallimentare all'esercizio provvisorio della sede farmaceutica;
18. T.a.r. per il Piemonte, sez. II, 23 luglio 2026, n. 1713, malfunzionamento della piattaforma di *e-procurement*: diritto alla sospensione dei termini di partecipazione alla procedura a favore del concorrente diligente;
19. T.a.r. per la Sicilia, Catania, sez. I, 11 luglio 2026, n. 255, legittima la sospensione della licenza di pubblico esercizio se il titolare omette di verificare l'età dei soggetti ammessi al consumo di alcolici.

Consiglio di Stato e Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana – Pareri

20. Cons. Stato, sez. atti norm., 10 luglio 2026, n. 1204, sulla necessità della consultazione preventiva in fase di adozione dello schema di regolamento e sull'istanza di interpello quale diritto del contribuente.

Normativa e altre novità di interesse

21. Decreto-legge 17 settembre 2026, n. 162 - Disposizioni urgenti per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale (in G.U. serie generale n. 216 del 17 settembre 2026);

- 22. Decreto legislativo 9 settembre 2024, n. 160 - Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale, in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l'attività di polizia e di responsabilità civile e penale (in G.U., serie generale, n. 214 del 15 settembre 2026);**
- 23. Decreto-legge 23 luglio 2024, n. 127 - Misure urgenti e indifferibili per lo svolgimento dei procedimenti civili e penali a seguito del crollo dell'immobile degli uffici giudiziari di Bolzano (in G.U., serie generale, n. 218 del 19 settembre 2026).**

Corte di giustizia dell'Unione europea

(1)

Frode grave agli interessi finanziari UE oltre 50.000 euro: il giudicato sulla prescrizione resta fermo, ma lo *standard* rumeno sulla *lex mitior* va disapplicato.

Corte di giustizia dell'Unione europea, grande sezione, 16 luglio 2026, C-280/25 – *Lin II*.

L'articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione elaborata in base all'articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, firmata a Bruxelles il 26 luglio 1995 e allegata all'Atto del Consiglio del 26 luglio 1995, letto alla luce dell'articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che qualora nessuna disposizione nazionale fissi un importo a partire dal quale una frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione deve essere considerata «grave», una siffatta frode deve necessariamente essere qualificata come tale quando riguarda un importo complessivo superiore a euro 50-000, indipendentemente dalla questione se il danno subito dal bilancio dell'Unione a causa di detta frode superi, anch'esso, tale importo.

L'articolo 325, paragrafo 1, TFUE, e l'articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione elaborata in base all'articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, letti in combinato disposto con l'articolo 49, paragrafo 1, l'articolo 52, paragrafo 3, e l'articolo 53 della Carta dei diritti fondamentali, devono essere interpretati nel senso che essi non richiedono che sia messa in discussione una decisione giurisdizionale, avente autorità di cosa giudicata, che abbia constatato che il termine di prescrizione della responsabilità penale degli autori di frodi gravi che ledono gli interessi finanziari

dell'Unione era scaduto, in applicazione dello *standard* nazionale di tutela relativo all'applicazione retroattiva della legge penale più favorevole (*lex mitior*), quale sancito dalla decisione n. 67/2022, del 25 ottobre 2022, della *Înalta Curte de Casație și Justiție* (Alta Corte di cassazione e di giustizia, Romania).

Per contro, al di fuori di una siffatta ipotesi, tali disposizioni del diritto dell'Unione vietano ai giudici rumeni di applicare il suddetto *standard* nazionale di tutela a procedimenti penali diretti contro casi di frode grave che lede gli interessi finanziari dell'Unione, nonostante che: i) in forza di un principio di ordine costituzionale che vieta l'applicazione di una *lex tertia*, a tali giudici sia vietato applicare parzialmente normative penali che si sono succedute combinando alcune delle loro disposizioni; ii) il diritto nazionale non contenga criteri che consentano loro di determinare se l'applicazione di detto *standard* nazionale di tutela comporti un rischio sistemico di impunità di tali frodi e, in terzo luogo, iii) il termine di prescrizione della responsabilità penale degli autori di dette frodi sarebbe scaduto, prima della pronuncia della sentenza del 24 luglio 2023, *Lin* (C-107/23 PPU, EU:C:2023:606), se tale termine fosse stato calcolato applicando il medesimo *standard* nazionale di tutela.

(2)

Cittadinanza dell'Unione: una decisione di rimpatrio fondata su informazioni classificate, adottata nei confronti di un cittadino di un Paese terzo che cresce un figlio cittadino dell'Unione, deve poter essere oggetto di un ricorso effettivo.

Corte di giustizia dell'Unione europea, grande sezione, 16 luglio 2026, C-26/25 – PQ

L'articolo 20 TFUE e l'articolo 5 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure

comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che le autorità di uno Stato membro adottino una decisione di rimpatrio nei confronti di un cittadino di un paese terzo familiare di cittadini dell'Unione europea, che sono cittadini di tale Stato membro e che non hanno mai esercitato la loro libertà di circolazione, senza aver previamente esaminato le conseguenze di una siffatta decisione sulla vita familiare di tale cittadino di un paese terzo e sulla situazione dei suoi figli minorenni, quando tali autorità dispongono di informazioni sull'esistenza di legami familiari tra detto cittadino di un paese terzo e tali cittadini dell'Unione.

L'articolo 20 TFUE, letto in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dev'essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno Stato membro, come interpretata dall'organo giurisdizionale supremo di tale Stato membro, che esclude la possibilità di avvalersi di tale articolo 20 contro una decisione di rimpatrio o nel corso di una procedura di rimpatrio qualora, alternativamente:

- un diritto di soggiorno ai sensi di detto articolo 20 o un rapporto di dipendenza siano invocati per la prima volta nella fase del procedimento giurisdizionale, sebbene i legami familiari tra il cittadino interessato di un paese terzo e un cittadino dell'Unione fossero già noti alle autorità competenti;
- i fatti rilevanti ai fini dell'applicazione dello stesso articolo 20 vengano alla luce per la prima volta nel corso del procedimento giurisdizionale;
- la procedura di rimpatrio sia stata preceduta da una decisione che nega il soggiorno nello Stato membro interessato.

L'articolo 20 TFUE nonché gli articoli 5, 12 e 13 della direttiva 2008/115, in combinato disposto con gli articoli 7 e 24 della Carta dei diritti fondamentali, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa di uno Stato membro che impone alle autorità di tale Stato membro di adottare una decisione di rimpatrio, per un motivo di sicurezza

nazionale, nei confronti di un cittadino di un paese terzo familiare di cittadini dell'Unione, che sono cittadini di detto Stato membro e che non hanno mai esercitato la loro libertà di circolazione, sulla sola base di un parere vincolante non motivato adottato da un organo incaricato di funzioni specializzate connesse alla sicurezza nazionale, senza un esame rigoroso di tutte le circostanze individuali e del rispetto del principio di proporzionalità.

Gli articoli 12 e 13 della direttiva 2008/115, letti in combinato disposto con l'articolo 5 della stessa, con l'articolo 20 TFUE, con il principio generale di buona amministrazione nonché con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, devono essere interpretati nel senso che essi ostano alla normativa di uno Stato membro, come interpretata dall'organo giurisdizionale supremo di tale Stato membro, la quale prevede che, qualora una decisione di rimpatrio e una decisione di divieto d'ingresso, adottate nei confronti di un cittadino di un paese terzo familiare di cittadini dell'Unione, che sono cittadini di detto Stato membro e che non hanno mai esercitato la loro libertà di circolazione, si fondino su informazioni la cui divulgazione comprometterebbe la sicurezza nazionale dello stesso Stato membro, tale cittadino di un paese terzo possa accedere a tali informazioni solo dopo aver ottenuto un'autorizzazione a tal fine, non gli venga comunicato neppure il contenuto essenziale della motivazione su cui si basano tali decisioni e non possa, in ogni caso, utilizzare, ai fini dei procedimenti amministrativi o giurisdizionali, le informazioni alle quali avrebbe potuto, casomai, avere accesso, ma che il giudice competente debba chiedere a un pubblico ministero di intervenire per tutelare i diritti di detto cittadino di un paese terzo.

Il principio generale di buona amministrazione e l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa di uno Stato membro che prevede che un organo incaricato di funzioni specializzate connesse alla sicurezza nazionale, qualora ritenga che la divulgazione stessa del contenuto essenziale della motivazione su cui si basa una decisione di rimpatrio rischierebbe di pregiudicare la sicurezza

nazionale, possa rifiutare di comunicare tale motivazione al cittadino di un paese terzo soggetto alla decisione. Per contro, un giudice nazionale investito di un ricorso avverso una simile decisione deve, al fine di garantire il rispetto dei diritti della difesa di tale persona, trarre, se del caso, le conseguenze di un'eventuale decisione delle autorità competenti di non comunicare in tutto o in parte la motivazione di tale decisione e i relativi elementi di prova.

Il principio del primato del diritto dell'Unione e l'articolo 267 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa di uno Stato membro che obbliga un giudice nazionale a conformarsi alle valutazioni giuridiche di un organo giurisdizionale di grado superiore, anche qualora esso ritenga, alla luce dell'interpretazione del diritto dell'Unione fornita dalla Corte, che tali valutazioni non siano conformi a tale diritto.

(3)

La Corte di giustizia si pronuncia sulla questione della compatibilità con il diritto dell'Unione delle norme della FIFA relative agli agenti dei calciatori.

Corte di giustizia dell'Unione europea, sezione V, 16 luglio 2026, C-209/23 – FT,)

L'articolo 101 TFUE deve essere interpretato nel senso che si oppone a una regolamentazione adottata da una federazione sportiva internazionale che disciplina l'attività degli agenti sportivi, nella misura in cui, da un lato, le esigenze di tale regolamentazione implicano restrizioni della concorrenza, siano esse qualificate come restrizioni per «oggetto» o per «effetto», e, dall'altro lato, tali restrizioni non sono suscettibili di soddisfare le condizioni stabilite all'articolo 101, paragrafo 3, TFUE che permettono di beneficiare di un'esenzione dal divieto previsto all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE o, per quanto riguarda il sussistere di requisiti che hanno l'effetto di

limitare la concorrenza, tali restrizioni non perseguono un obiettivo legittimo di interesse generale rispetto al quale appaiono adeguate, necessarie e proporzionate in senso stretto.

L'articolo 102 TFUE va interpretato nel senso che esso si oppone a una regolamentazione adottata da una federazione sportiva internazionale che disciplina l'attività degli agenti sportivi, purché, da un lato, tale federazione abbia un potere normativo vincolante su una parte significativa del mercato interessato e i requisiti previsti da questa regolamentazione possano costituire un abuso di posizione dominante ai sensi di questo articolo 102, e, dall'altro lato, tali requisiti non perseguano un obiettivo legittimo di interesse generale in base al quale appaiono adeguati, necessari e proporzionati nel senso stretto, non siano oggettivamente necessari a causa di vincoli specifici e legittimi, in particolare di natura giuridica, industriale o commerciale, e non generino benefici di efficienza a favore dei consumatori che possano compensare gli effetti negativi che essa comporta per questi ultimi.

L'articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che si oppone a una regolamentazione adottata da una federazione sportiva internazionale che regola l'attività degli agenti sportivi attraverso regole che, in primo luogo, limitano la rappresentanza multipla da parte di questi agenti, in secondo luogo subordinano l'ottenimento della licenza necessaria per la realizzazione di certe operazioni alla condizione che detti agenti non abbiano subito determinate sanzioni penali o disciplinari, in terzo luogo subordinano il rilascio di questa licenza al rispetto di disposizioni materiali che sono tali da proibire, ostacolare o rendere meno attrattivo l'esercizio, da parte degli agenti stabiliti in altri Stati membri, del loro diritto alla libera prestazione dei servizi nel territorio di uno Stato membro o, in quarto luogo, regolano la possibilità per alcuni agenti di calciatori di avvicinarsi a nuovi giocatori per scopi di rappresentanza, purché queste diverse categorie di regole non siano né giustificate da un obiettivo legittimo di interesse generale né proporzionate a tale obiettivo.

L'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera f), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche per quanto riguarda il trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati, e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), va interpretato nel senso che si oppone a un regolamento adottato da una federazione sportiva internazionale che disciplina l'attività degli agenti sportivi, nella misura in cui prevede la divulgazione e la pubblicazione, da parte di questa federazione, da una parte, di tutte le sanzioni inflitte agli agenti o ai loro clienti e, dall'altra parte, delle informazioni dettagliate relative a tutte le transazioni che coinvolgono tali agenti.

Corte costituzionale

(4)

IRAP non dovuta anche per le associazioni professionali, se la professione è esercitata in forma individuale.

Corte costituzionale, 24 luglio 2026, n. 153 – Pres. Amoroso, Red. Marini

Sono infondate le questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 1, comma 8, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e 5, comma 3, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), sollevate in riferimento agli articoli 3, 53 e 41 della Costituzione, sulla disciplina dell'IRAP applicabile alle associazioni professionali costituite tra notai ai sensi dell'articolo 82 della legge notarile.

La Corte ha rilevato che, in base agli articoli 3, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e 5, comma 3, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi), ai fini dell'equiparazione delle associazioni

professionali alle società semplici con applicazione dell'imposta, si richiede che la professione sia esercitata «in forma associata» dai professionisti che ne fanno parte.

Sulla base di una lettura costituzionalmente orientata conforme agli articoli 3, 53 e 41 Cost., la disposizione va interpretata nel senso che, quando l'attività professionale è svolta personalmente e individualmente dai singoli professionisti, essa resta riferibile alle persone fisiche che compongono l'associazione e non all'associazione professionale, con esclusione dell'assoggettamento all'imposta; precisando che grava sull'amministrazione finanziaria l'onere di dimostrare l'esistenza dell'esercizio in forma associata della professione.

Con riferimento alle associazioni di notai, la Corte ha rilevato che dette associazioni «difettano, di regola, del requisito dell'effettivo svolgimento in forma associata della relativa attività e, dunque, non costituiscono un soggetto di imposta diverso dai singoli notai associati»; sicché, l'attività notarile, anche per i connotati di pubblica funzione che la caratterizzano, resta personale.

(5)

Sulle nuove questioni di legittimità costituzionale in materia di suicidio assistito.

Corte costituzionale, 24 luglio 2026, n. 152 – Pres. Amoroso, Red. Viganò e Antonini

Sono infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 580 c. p., sollevate in riferimento agli articoli 2, 3, 13 e 32, comma 2, della Costituzione, come già ritenuto dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 135 del 2024 e n. 66 del 2025.

La Corte ha anzitutto escluso che il requisito della necessità di trattamenti di sostegno vitale della persona che chiede di poter concludere la propria

vita crei una irragionevole disparità di trattamento tra pazienti affetti da patologie gravissime: ha, in particolare, rilevato di non avere «riconosciuto un generale diritto di terminare la propria vita in ogni situazione di sofferenza intollerabile, fisica o psicologica, determinata da una patologia irreversibile», ma di avere «soltanto ritenuto irragionevole precludere l'accesso al suicidio assistito di pazienti che – versando in quelle condizioni, e mantenendo intatte le proprie capacità decisionali – già abbiano il diritto, loro riconosciuto dalla legge numero 219 del 2017 in conformità all'articolo 32, secondo comma, Cost., di decidere di porre fine alla propria vita, rifiutando il trattamento necessario ad assicurarne la sopravvivenza».

Con riguardo, poi, alla violazione del principio personalista, della libertà personale e della libertà di autodeterminazione in ambito terapeutico – in relazione agli articoli 2, 13 e 32 Cost. – ha ribadito la necessità di bilanciare detti principi con il dovere dell'ordinamento di tutelare la vita umana ai sensi dell'articolo 2 Cost., in relazione a rischi che non attengono solo a possibili condotte apertamente abusive da parte di terzi a danno della singola persona che compia la scelta di porre termine alla propria esistenza, ma «riguardano anche [...] la possibilità che, in presenza di una legislazione permissiva non accompagnata dalle necessarie garanzie sostanziali e procedimentali, si crei una “pressione sociale indiretta” su altre persone malate o semplicemente anziane e sole, le quali potrebbero convincersi di essere divenute ormai un peso per i propri familiari e per l'intera società, e di decidere così di farsi anzitempo da parte»

L'individuazione di questo punto di equilibrio spetta in primo luogo al legislatore.

Con la stessa decisione la Corte ha dichiarato inammissibile, per carenza di motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 580 c.p., sollevata, in riferimento all'art. 117, comma 1, Cost., in relazione all'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Decreto di trasferimento all'esito della vendita forzata: non è illegittima la mancata previsione dell'ordine di annotare o cancellare la trascrizione del diritto d'uso estinto con l'espropriazione del bene.

Corte costituzionale, 24 luglio 2026, n. 151 – Pres. Amoroso, Red. Sandulli

Sono infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 586 c.p.c., sollevate in riferimento agli articoli 3, 24 e 42 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che, con il decreto di trasferimento emesso all'esito della vendita forzata, il giudice dell'esecuzione ordini l'annotazione dell'intervenuta estinzione, ai sensi dell'articolo 2812, comma 2, c.c., del diritto d'uso gravante sul bene oggetto di aggiudicazione o, in subordine, la cancellazione della trascrizione del relativo atto di costituzione.

La Corte ha rammentato l'ampia discrezionalità di cui gode il legislatore in materia di disciplina del processo e di conformazione degli istituti processuali, con il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte compiute.

Ha, quindi, ritenuto non manifestamente irragionevole che la modifica dell'articolo 586, comma 1, c.p.c. abbia esteso l'ordine di cancellazione alle trascrizioni dei pignoramenti e alle iscrizioni ipotecarie successive alla trascrizione del pignoramento originario, ma non alle altre formalità inefficaci e inopponibili all'aggiudicatario, chiarendo che:

- poiché la disciplina della pubblicità immobiliare è preordinata, attraverso la conoscibilità legale delle vicende giuridiche dei beni, alla tutela di una pluralità di interessi – tra i quali assumono particolare rilievo la sicurezza dei traffici giuridici e l'affidamento incolpevole dei terzi acquirenti – il legislatore ha operato il necessario contemperamento fra le contrapposte esigenze attraverso la regola dell'inefficacia e inopponibilità delle formalità pubblicitarie potenzialmente pregiudizievoli eseguite successivamente alla trascrizione del pignoramento o all'iscrizione dell'ipoteca;
- il complessivo sistema pubblicitario operante all'interno della procedura esecutiva già tutela le pretese del creditore procedente e dei creditori

intervvenuti, nonché la posizione dell'aggiudicatario, il quale può sempre far valere l'inefficacia e l'inopponibilità nei suoi confronti delle trascrizioni e iscrizioni successive alla trascrizione del pignoramento o all'iscrizione dell'ipoteca, che sono solo apparentemente pregiudizievoli; ferma restando la facoltà di chiederne la cancellazione al conservatore dei registri immobiliari, previa acquisizione del consenso del titolare del diritto trascritto, ovvero di far accertare con sentenza, in un giudizio di cognizione, il proprio diritto alla cancellazione della formalità già inefficace e a lui non opponibile.

La Corte ha anche dichiarato infondate le censure di violazione degli articoli 24 e 42 Cost., in quanto il rischio che gli operatori immobiliari, in esito a una valutazione sommaria delle risultanze dei registri immobiliari, reputino sussistenti formalità pregiudizievoli, che in realtà non sono opponibili all'aggiudicatario, non dipende direttamente dalla norma censurata, ma da un'eventuale lettura sommaria delle risultanze dei registri immobiliari e da un'erronea ricostruzione del complessivo sistema della pubblicità immobiliare, che non tenga conto degli effetti prodotti, ai sensi dell'art. 2812 cod. civ., dall'espropriazione del bene gravato.

(7)

Sull'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge sarda sul fine vita.

Corte costituzionale, 24 luglio 2026, n. 148 – Pres. Amoroso, Redd. Viganò e Antonini

Innanzitutto la Corte – richiamando la propria sentenza n. 204 del 2025, con la quale ha scrutinato censure analoghe mosse sulla legge della regione Toscana n. 16 del 2025 – ha escluso che la legge regionale sarda abbia invaso la competenza legislativa statale esclusiva nelle materie «ordinamento civile e penale» e «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni»; nonché,

in via subordinata, che abbia invaso la competenza legislativa statale concorrente in materia di tutela della salute, ovvero, comunque, di quella in materia di «igiene e sanità pubblica», di cui agli articoli 3 e 4, lettera i), dello statuto speciale.

Ha, pertanto, ritenute non fondate tutte le censure rivolte contro l'intera legge regionale.

Quanto alle singole disposizioni, la Corte ha dichiarato incostituzionale l'articolo 2, comma 1 – in base al quale sono ammesse alle prestazioni e ai trattamenti previsti dalla legge regionale «le persone in possesso dei requisiti indicati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale» – per violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile e penale: invero la norma regionale – richiamando le pronunce della Corte in tema di aiuto al suicidio – «realizza una novazione dei principi ordinamentali in esse contenuti, che produce l'effetto di definire nella legislazione regionale, irrigidendoli, i requisiti per l'accesso al suicidio assistito e, indirettamente, i contorni dell'esimente all'art. 580 cod. pen. così come individuata dalle sentenze di questa Corte».

Per gli stessi motivi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 2, nella parte in cui fa riferimento ai requisiti «di cui al comma 1», anziché «per l'accesso al suicidio medicalmente assistito»; degli articoli 3, comma 1, e 4, commi 2 e 6, nella parte in cui fanno riferimento ai requisiti «di cui all'articolo 2, comma 1», anziché «per l'accesso al suicidio medicalmente assistito».

L'articolo 4 è stato dichiarato incostituzionale nelle specifiche previsioni che «fissano stringenti termini per lo svolgimento» del procedimento di verifica del possesso dei requisiti per l'accesso al suicidio medicalmente assistito da parte della commissione multidisciplinare, previa acquisizione del parere del comitato etico territoriale.

La Corte ha ritenuto violata la competenza legislativa statale in materia di ordinamento civile, in quanto tali sequenze di termini coinvolgono scelte che necessitano di uniformità di trattamento sul territorio nazionale; ha, altresì, ritenuto tali previsioni in contrasto con i principi fondamentali

desumibili dalla legge 22 dicembre 2017, n. 219, che valorizzano e promuovono la «cosiddetta alleanza terapeutica».

È stata dichiarata l'illegittimità costituzionale anche dell'art. 4, comma 12, per contrasto con i principi fondamentali in materia di tutela della salute della legislazione statale vigente, interpretati alla luce della giurisprudenza costituzionale: tale disposizione, riconoscendo alla persona in possesso dei requisiti autorizzata ad accedere al suicidio medicalmente assistito la possibilità di «decidere in ogni momento di sospendere o annullare l'erogazione del trattamento», si rivela «del tutto incoerente con la struttura stessa del suicidio medicalmente assistito», nel quale «non vi è propriamente alcuna "erogazione" di un trattamento che possa essere sospeso o annullato (come invece nelle ipotesi di eutanasia attiva, riconducibili nell'ordinamento italiano alla fattispecie di omicidio del consenziente), ma piuttosto un'assistenza dei sanitari a una persona che dovrà compiere da sé la condotta finale che direttamente causa la propria morte».

Sono stati dichiarati incostituzionali altresì: l'articolo 5, secondo cui le aziende sanitarie regionali forniscono il supporto tecnico e farmacologico e l'assistenza medica per la preparazione all'autosomministrazione del farmaco autorizzato; e l'articolo 4, comma 10, diretto ad assicurare che tale procedura avvenga nel termine di sette giorni dalla richiesta.

Nel confermare quanto stabilito dalla sentenza n. 204 del 2025, la Corte ha ritenuto violata la competenza legislativa in materia di tutela della salute poiché con queste disposizioni la regione non si è limitata a fissare una disciplina di dettaglio, ma «si è in realtà appropriata dei principi fondamentali, determinando un *vulnus* alla riserva, stabilita dall'art. 117, terzo comma, Cost., alla legislazione statale della loro determinazione».

(8)

Rinvio pregiudiziale interpretativo alla Corte di giustizia UE in ordine alla preclusione originaria all'acquisto della cittadinanza italiana.

Corte costituzionale, 23 luglio 2026, n. 147 – Pres. Amoroso, Red. Pitruzzella

Va sottoposta alla Corte di giustizia dell'Unione europea, in relazione agli articoli 9 del Trattato sull'Unione europea e 20 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea – che attribuiscono la cittadinanza dell'Unione a chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro – la questione pregiudiziale sull'articolo 3-*bis* della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge 28 marzo 2025, n. 36 (Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza), convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 2025, n. 74, nella parte in cui configura una preclusione originaria all'acquisto della cittadinanza italiana a carico di chi è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore dello stesso art. 3 *bis* ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle condizioni indicate nel seguito della medesima disposizione: a) lo stato di cittadino è riconosciuto, in via amministrativa o giudiziale, a seguito di domanda presentata entro le ore 23:59 del 27 marzo 2025; b) un genitore o un nonno possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana; c) un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio.

(9)

Sulla legge delega per il recepimento della direttiva UE in materia di qualità dell'aria.

Corte costituzionale, 23 luglio 2026, n. 145 – Pres. Amoroso, Red. Luciani

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 13 giugno 2025, n. 91, promosse, in riferimento all'art. 117, primo

comma, della Costituzione, in relazione alla direttiva (UE) 2024/2881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, con riguardo alla lamentata insufficienza, per le Regioni ricorrenti, di risorse per lo svolgimento delle funzioni.

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale:

- dell'art. 12 della legge n. 91 del 2025, promosse in riferimento agli artt. 5, 120, secondo comma, 3, 97 e 118 Cost., con riferimento sia al procedimento seguito per l'adozione della legge di delegazione, sia a quello che tale legge prevede per i decreti legislativi delegati.
- dell'art. 12, comma 1, lettera b), della legge n. 91 del 2025, promosse, in riferimento agli artt. 3, 97, 117, commi secondo, lettera s), terzo e quarto, e 118 Cost., nella parte relativa alla scelta di allocare le funzioni amministrative in capo alle regioni con forme di coordinamento con lo Stato.

La Corte ha innanzitutto dichiarato inammissibili alcune questioni afferenti all'insufficienza delle risorse, in quanto le relative funzioni non sono state ancora conferite; né, le regioni ricorrenti hanno precisato per quale ragione le risorse disponibili non sarebbero sufficienti.

Ha, invece, dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale:

i) dell'art. 12 della legge n. 91 del 2025, promosse in riferimento agli articoli 5, 120, comma 2, 3, 97 e 118 Cost., con riferimento sia al procedimento seguito per l'adozione della legge di delegazione, sia a quello che tale legge prevede per i decreti legislativi delegati, in quanto: a) in ordine al primo, è stato lamentato un vizio procedimentale imputabile alla violazione di una norma di legge ordinaria (l'art. 5, comma 1, lettera b, del d.lgs. n. 281 del 1997) e non di una norma costituzionale; b) in ordine al secondo, essendo stata individuata quale materia prevalente la «tutela dell'ambiente» rientrante nella potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera s), Cost., la previsione del parere della Conferenza unificata – di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 – assicura un adeguato coinvolgimento delle regioni.

ii) promosse in riferimento agli articoli 3, 97, 117, commi 2 lettera s), 3 e 4, e 118, della Costituzione, in quanto la scelta di allocare le funzioni amministrative in capo alle regioni, prevedendo allo stesso tempo diverse forme di coordinamento *ex ante* ed *ex post* con lo Stato, è rispettosa dei parametri costituzionali invocati, dovendo anche tenere conto della specificità di ciascun territorio e dell'integrazione con gli strumenti di pianificazione locale.

(10)

Sull'illegittimità del blocco delle autorizzazioni degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nelle aree non idonee della regione Sardegna.

Corte costituzionale, 23 luglio 2026, n. 144 – Pres. Amoroso, Red. Buscema

È incostituzionale l'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge della regione Sardegna 6 novembre 2025, n. 31, nella parte in cui stabilisce che, nelle more dell'adozione del regolamento, non può essere dato corso alle istanze di autorizzazione, ancorché presentate prima dell'entrata in vigore della legge, e che non possono essere presentate nuove istanze di autorizzazione di impianti FER ricadenti in aree non incluse tra quelle idonee (fatta eccezione per quelle finalizzate all'autoconsumo o al servizio di comunità energetiche).

La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della normativa sarda, in quanto eccedente i limiti delle competenze legislative riconosciute alla regione autonoma.

La disposizione regionale è stata ritenuta costituzionalmente illegittima anche per violazione dei principi di ragionevolezza e disparità di trattamento di cui all'articolo 3 della Costituzione, in quanto si traduce in un impedimento che blocca, in modo non ragionevole, tutte le istanze di autorizzazione per la realizzazione di impianti FER sulle aree non incluse

tra quelle idonee già presentate e impedisce, per le stesse aree, la presentazione di nuove richieste.

(11)

Sull'obbligo del Ministro della giustizia di trasmissione al Procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma delle richieste di cooperazione della Corte penale internazionale.

Corte costituzionale, 23 luglio 2026, n. 143 – Pres. Amoroso, Red. Pitruzzella

Sono incostituzionali gli articoli 2 e 4 della legge 20 dicembre 2012, n. 237 (Norme per l'adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale), nella parte in cui non prevedono che il Ministro della giustizia debba immediatamente trasmettere al Procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma le richieste di cooperazione della Corte penale internazionale, salvo che comunichi alla stessa Corte d'appello la dichiarazione motivata di non dare corso a tali richieste per l'esigenza di tutela di principi costituzionali preminenti.

La legge, pur obbligando il Ministro a eseguire senza ritardo le richieste, non scongiora il rischio del protrarsi dell'inattività, ingenerando incertezze che mettono a repentaglio la stessa collaborazione con la Corte penale internazionale, e non colloca il *modus agendi* del Ministro nell'alveo di una sequenza procedimentale in cui i tempi sono predeterminati in modo stringente e le ragioni di un eventuale diniego devono essere, in termini altrettanto immediati, esternalizzate.

Pertanto, all'obbligo del Ministro di dare immediata esecuzione alle richieste della Corte penale internazionale non può che fare riscontro l'obbligo di esternare, con eguale immediatezza, le eventuali ragioni di diniego, legate al ricorrere di ipotesi eccezionali, le quali devono essere

intese con rigore, al fine di non svilire quella reciproca fiducia su cui si fonda la cooperazione con la Corte penale internazionale.

La Corte, infine, ha dichiarato non fondate le questioni riguardanti la procedura per la consegna, così come disciplinata dagli articoli 11 e 13 della l. n. 237 del 2012, osservando che tale disciplina non presenta alcuna antinomia con l'obbligo pattizio di cooperazione e che i profili di incompatibilità con la Costituzione risiedono nelle regole generali dettate dagli articoli 2 e 4, dichiarati costituzionalmente illegittimi nei termini indicati.

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana e Tribunali amministrativi regionali

(12)

Circolari amministrative e onere di impugnazione: legittima la quantificazione dell'indennità di rischio giornaliera per il personale della Guardia di finanza.

Consiglio di Stato, sezione II, 3 agosto 2026, n. 6262 – Pres. Taormina, Est. Frigida

Le circolari amministrative, non potendo contenere previsioni contrarie a norme di legge e non avendo carattere normativo o provvedimento vincolante per i soggetti estranei all'amministrazione, non richiedono di essere impugnate dai destinatari degli atti applicativi, i quali possono limitarsi a contestarne la legittimità in via incidentale, ai fini di sostenere l'illegittimità derivata degli atti applicativi; l'impugnazione diretta della circolare è ammissibile soltanto nelle ipotesi, eccezionali, in cui essa non abbia contenuto meramente interpretativo e rechi una lesione immediata e

diretta alla sfera giuridica del destinatario (nella specie, è stata esclusa la natura di "falsa circolare" di un atto ricognitivo, privo di carattere innovativo dell'ordinamento). È legittima la circolare dell'amministrazione che, nel dare attuazione a quanto già stabilito dalla fonte legislativa e regolamentare (l. 18 novembre 1975, n. 613 e tabella A allegata al d.P.R. 5 maggio 1975, n. 146), quantifichi l'importo dell'indennità di rischio giornaliera spettante al personale esposto ai rischi del gruppo primo e ne subordini la spettanza alla diretta e continua esposizione al rischio per l'intero turno di servizio, non traducendosi tale atto nell'esercizio di un potere discrezionale innovativo dell'ordinamento giuridico.

(13)

Trasformazione abusiva di *garage* condonato in vano abitabile: silenzio-rigetto sulla sanatoria, necessità del permesso di costruire e insindacabilità della *demo*.

Consiglio di Stato, sezione II, 3 agosto 2026, n. 6212 – Pres. Poli, Est. Basilico

Il mancato riscontro, nel termine di sessanta giorni, sull'istanza di accertamento di conformità presentata ai sensi dell'articolo 36 del t.u. edilizia integra un silenzio con valore legale di diniego (c.d. silenzio-rigetto), e non una mera inerzia procedimentale (c.d. silenzio-inadempimento); ne consegue che, decorso il termine, viene meno l'effetto sospensivo sull'efficacia dell'ordinanza di demolizione, indipendentemente dal richiamo, nella comunicazione di avvio del procedimento, a disposizioni normative ulteriori, ove queste non siano dirette a prefigurare l'applicazione di un diverso regime procedimentale, dovendo il giudice valutare gli atti sulla base dei loro elementi sostanziali, a prescindere dalla qualificazione datane dalle parti. È legittima l'ordinanza di demolizione adottata in relazione a un manufatto risultante dalla trasformazione di un

garage condonato in un vano abitabile, realizzata mediante creazione di un nuovo solaio e modifiche interne e prospettiche, trattandosi di intervento che comporta un ampliamento della superficie residenziale e della relativa volumetria, sì da richiedere il permesso di costruire e da non poter essere legittimamente realizzato mediante denuncia di inizio attività o segnalazione certificata di inizio attività, non potendosi comunque, di norma, realizzare ulteriori opere sul medesimo bene abusivamente edificato pur se oggetto di condono straordinario (nella specie, il manufatto originariamente condonato come *garage* a un solo piano, privo di vani abitabili, risultava integralmente trasformato in fabbricato residenziale su due piani fuori terra, con creazione di nuova superficie utile al piano primo mediante inserimento di un nuovo solaio, diversa distribuzione interna, diversa destinazione d'uso rispetto a quanto dichiarato nella denuncia di inizio attività, e con ammissione sostanzialmente confessoria dell'abuso nella relazione tecnica allegata all'istanza di sanatoria, che prefigurava la rimessa in pristino mediante rimozione del bagno e del solaio ligneo abusivamente realizzati). È legittima l'ordinanza di demolizione di un manufatto abusivo adottata a distanza di tempo dalla commissione dell'abuso, atteso che il provvedimento, avendo natura vincolata e ricognitiva, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di interesse pubblico, diverse dal ripristino della legalità violata, che ne giustifichino l'adozione, né consente margini di valutazione in punto di proporzionalità della misura rispetto al tempo trascorso dalla realizzazione dell'abuso.

(14)

Art. 105 c.p.a.: nullità della sentenza che dichiara improcedibile il ricorso senza esaminare l'acquiescenza dell'amministrazione.

Consiglio di Stato, sezione III, 23 luglio 2026, n. 6025 – Pres. Greco, Est. Pescatore

È nulla, con conseguente rimessione della causa al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 105, comma 1, c.p.a., la sentenza che dichiarare improcedibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse sulla base della sola collocazione del ricorrente nella graduatoria finale senza apposizione della "riserva", conseguente all'esecuzione di una misura cautelare, quando tale statuizione precluda integralmente l'esame del merito della controversia e l'eventuale acquiescenza dell'amministrazione, determinando in tal modo una lesione del diritto di difesa e del principio del doppio grado di giudizio.

(15)

Cabine telefoniche digitali e spazi pubblicitari su suolo pubblico: necessaria la gara per la scelta del gestore.

Consiglio di Stato, sezione IV, 21 luglio 2026, n. 5940 – Pres. Neri, Est. Conforti

Sussistono sia l'interesse che la legittimazione a ricorrere dell'operatore del settore di mercato cui afferisce l'oggetto del contratto, il quale intenda contestare un affidamento diretto preclusivo della possibilità di conseguire, previa gara, un affidamento per lo svolgimento dell'attività inerente al settore di riferimento: affinché sussista tale duplice condizione, non può esigersi la costituzione *ex ante* di un idoneo raggruppamento, in quanto tale operatore si trova in una posizione differenziata rispetto al resto della collettività, e vanta un interesse, non solo morale ma anche economico, ad ottenere la caducazione del provvedimento adottato in violazione del principio della concorrenza. L'art. 12, paragrafo 1, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006 - come l'analogo articolo 16, comma 1, del d. lgs. n. 59 del 2010 - dispone il necessario svolgimento di un procedimento di selezione tra i candidati potenziali, qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o

delle capacità tecniche utilizzabili. È irrilevante, ai fini della necessità del confronto concorrenziale, la proprietà privata del manufatto installato su suolo pubblico allorché la concessione, da limitata all'erogazione di un servizio pubblico, venga sostanzialmente modificata sì da ricomprendere anche la facoltà di sfruttare il suolo per la diffusione di messaggi pubblicitari, trattandosi di un'attività economicamente rilevante e interferente con la concorrenza. È illegittima la deliberazione (e il conseguente accordo) con cui l'ente locale riserva, senza previo confronto concorrenziale, a un unico operatore economico la facoltà di raccolta e diffusione di messaggi pubblicitari su suolo pubblico, costituendo tale attività un'occasione di guadagno relativa a una risorsa scarsa e contingentata, in violazione del principio di concorrenza, del divieto di disparità di trattamento e della libertà di stabilimento, anche nell'ipotesi in cui l'operazione sia qualificabile come partenariato pubblico privato di tipo contrattuale.

(16)

Interdittiva antimafia: rapporti tra il giudizio cautelare penale e il procedimento amministrativo prefettizio.

Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, sezione giurisdizionale, 3 agosto 2026, n. 548 – Pres. de Francisco, Est. Lo Presti

È illegittimo il provvedimento di informativa antimafia interdittiva adottato dall'autorità prefettizia sulla base di un quadro indiziario già scrutinato in sede cautelare dal giudice della prevenzione penale con esito negativo, qualora non siano addotti fatti nuovi ovvero sia fornita una motivazione rafforzata idonea a spiegare le ragioni della ritenuta erroneità delle valutazioni espresse dal giudice della prevenzione. Il diritto amministrativo della prevenzione antimafia e il giudizio del giudice della prevenzione penale (in fase cautelare) condividono il medesimo paradigma

valutativo, fondato sul criterio del "più probabile che non" e su un apprezzamento indiziario di elementi gravi, precisi e concordanti. Pertanto, non è compatibile con la coerenza e la ragionevolezza sistemica dell'ordinamento giuridico che i medesimi fatti, valutati secondo il medesimo criterio, possano essere ritenuti insufficienti a fondare una misura di prevenzione in sede giurisdizionale penale e, al contempo, sufficienti a giustificare una misura interdittiva in sede amministrativa.

(17)

Specifiche in materia di applicazione della normativa fallimentare all'esercizio provvisorio della sede farmaceutica.

T.a.r. per la Calabria, sezione II, 28 luglio 2026, n. 1503 – Pres. Correale, Est. Tallaro

In tema di servizio farmaceutico, il quadro normativo derivante dal combinato disposto degli artt. 11 e 12, l. 2 aprile 1968, n. 475, e degli artt. 113, comma 1, lett. a) e 129 r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, recante il testo unico delle leggi sanitarie, appare inciso dal dettato normativo di cui agli artt. 104-*bis* e 104-*quater*, r.d. 16 marzo 1942 n. 267. Pertanto, in applicazione dell'art. 15 prel., deve ritenersi abrogato *in parte qua* il complesso normativo previgente, nel senso che: *i*) l'ordinamento continua a vietare che la gestione di una farmacia venga temporaneamente ceduta attraverso un contratto di affitto di azienda o di ramo d'azienda, salvo che ciò non avvenga nell'ambito di una procedura concorsuale, allorché ciò sia più utile al fine della più proficua vendita dell'azienda o di parti della stessa; *ii*) l'ordinamento continua a prevedere che, in caso di fallimento, il trasferimento della farmacia, a seguito delle operazioni di liquidazione, debba avvenire entro quindici mesi, pena la decadenza dall'autorizzazione all'esercizio della farmacia, salvo che il programma di liquidazione,

elaborato e approvato secondo quanto previsto dalla legge fallimentare, non abbia fissato un termine maggiore.

(18)

Malfunzionamento della piattaforma di *e-procurement*: diritto alla sospensione dei termini di partecipazione alla procedura a favore del concorrente diligente.

T.a.r. per il Piemonte, sezione II, 23 luglio 2026, n. 1713 – Pres. ed Est. Malanetto

In caso di oggettivo malfunzionamento di una piattaforma di *e-procurement* che non consente, per un certo lasso di tempo, il caricamento di documenti nel formato indicato dalle apposite istruzioni, il concorrente ha diritto ad una proroga dei termini, qualora – sebbene collegatosi l'ultimo giorno utile – l'accesso alla piattaforma sia avvenuto con un teorico ampio margine di tempo atto al completamento dell'attività di caricamento della documentazione, risultata ostacolata dalle problematiche tecniche incontrate. La stazione appaltante (responsabile della procedura) che si avvale di una piattaforma gestita da un terzo (gestore della piattaforma) risponde del buon andamento della gara anche con riferimento alle problematiche tecniche, in ossequio al principio secondo cui chi sceglie di avvalersi di un ausiliario risponde del suo operato. Spetta alla stazione appaltante la decisione ultima se concedere o meno sospensioni o proroghe dei termini di presentazione delle domande, ferma restando la necessità di garantire l'efficiente gestione di eventuali problematiche. Infatti, non sussiste alcun onere del concorrente di garantire le comunicazioni tra la stazione appaltante e il suo ausiliario. Sussiste l'onere del concorrente di denunciare tempestivamente le problematiche riscontrate, ma il coordinamento tra la stazione appaltante e il suo ausiliario non può essere

demandato al soggetto già messo in difficoltà dal malfunzionamento della piattaforma.

(19)

Legittima la sospensione della licenza di pubblico esercizio se il titolare omette di verificare l'età dei soggetti ammessi al consumo di alcolici.

T.a.r. per la Sicilia, Catania, sezione I, ordinanza 11 luglio 2026, n. 255 - Pres. Savasta, Est. Commandatore

È legittimo, ai sensi dell'art. 100 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, il provvedimento con cui il questore sospende la licenza di un pubblico esercizio il cui titolare abbia omissso di verificare l'età dei soggetti ammessi al consumo di alcolici, trattandosi di misura diretta a impedire il protrarsi di fenomeni di allarme sociale connessi alla somministrazione di bevande alcoliche a minori. Il potere di sospensione della licenza di un pubblico esercizio, previsto dall'art. 100 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ha natura cautelare e può essere esercitato dal questore in presenza di un mero pericolo per la sicurezza pubblica, anche senza previa comunicazione di avvio del procedimento ove ricorrano ragioni di urgenza; le relative valutazioni discrezionali sono censurabili dal giudice amministrativo solo per manifesta irragionevolezza. Il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minorenni impone al gestore un obbligo di vigilanza affinché gli alcolici serviti al tavolo non vengano effettivamente consumati da minori, a prescindere dal soggetto che ne effettui l'ordinazione e il pagamento, non essendo sufficiente, a tal fine, la mera presenza al tavolo di una persona maggiorenne.

**Consiglio di Stato e Consiglio di giustizia
amministrativa per la Regione Siciliana – Pareri**

(20)

Sulla necessità della consultazione preventiva in fase di adozione dello schema di regolamento e sull'istanza di interpello quale diritto del contribuente.

Consiglio di Stato, sezione atti normativi, 10 luglio 2026, n. 1204 - Pres. Chieppa, Est. Grasso

In fase di adozione dello schema di regolamento, ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 del 1988, l'amministrazione procedente è sempre tenuta alla specifica consultazione dei "destinatari dell'intervento", ai sensi dell'art. 16, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169: tale fase, autonoma e rilevante, di partecipazione al procedimento è volta ad acquisire un compiuto ed esaustivo quadro informativo su eventuali aspetti critici dello stato attuale, sulle opzioni di intervento e sulla valutazione degli effetti attesi; nonché, per ampliare e migliorare le opzioni già ipotizzate ponendo le basi per una maggiore condivisione delle scelte (direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 2018, di approvazione della guida all'analisi e alla verifica di impatto della regolamentazione). La consultazione preventiva, decisiva per la qualità normativa e per la completezza della relativa istruttoria, non può, pertanto, essere surrogata né dall'ordinaria attività interna di dialogo tra uffici e organi delle amministrazioni a vario titolo coinvolte; né, dall'acquisizione della letteratura tecnica, che integra un mero apporto conoscitivo, per quanto qualificato. La funzione del contributo gravante sul contribuente che presenti un'istanza di interpello per fattispecie particolarmente complesse - inteso quale tributo di scopo - non è quella di disincentivare la proposizione di quesiti non adeguatamente ponderati o relativi a questioni facilmente risolvibili, ma quella di incentivare l'attività di formazione e

specializzazione del personale delle Agenzie fiscali, in correlazione all'impegno richiesto nell'inquadramento di tali situazioni di particolare complessità, la cui astratta definizione, unitamente all'individuazione della "misura" e delle "modalità di contribuzione", è rimessa al regolamento ministeriale. La facoltà di presentare un'istanza di interpello all'amministrazione finanziaria per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali è riconosciuta quale diritto del contribuente; ne consegue che la mancanza di una disciplina attuativa (o la sua temporanea inefficacia) non preclude interinalmente la possibilità di formalizzare tali istanze, ma solo il loro attuale assoggettamento a contribuzione.

Normativa e altre novità di interesse

(21)

Decreto-legge 17 settembre 2026, n. 162 – Disposizioni urgenti per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale (in G.U., serie generale, n. 216 del 17 settembre 2026);

(22)

Decreto legislativo 9 settembre 2026, n. 160 – Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale, in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l'attività di polizia e di responsabilità civile e penale (in G.U., serie generale, n. 214 del 15 settembre 2026);

(23)

Decreto-legge 23 luglio 2026, n. 127 – Misure urgenti e indifferibili per lo svolgimento dei procedimenti civili e penali a seguito del crollo dell'immobile degli uffici giudiziari di Bolzano (in G.U., serie generale, n. 218 del 19 settembre 2026).